



Rep. Atti N. _____ del _____

CIG _____

Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro, la Società della Salute Area Pratese e la Fondazione Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità (CRIDA) per attività educativo-riabilitative svolte in acqua e destinate al recupero dell'autonomia e al miglioramento delle capacità motorie e relazionali a favore di persone con disabilità. Decorrenza dal 01/05/2024 al 30/04/2027.

L'anno duemila ventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____;

la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2 e sede amministrativa in Via Roma n. 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute Area Pratese;

E

la Fondazione Centro per La Riabilitazione e le Diverse Abilità (CRIDA), di seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Prato, via Pacchiani n. 4, partita IVA 01996050975, nella persona della Sig.ra Silvia Barbara Andreini, nata a Prato il 20/07/1972, C.F. NDRSVB72L60G999R, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede legale della Fondazione. *La medesima dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 co. 7 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, co. 60-64 e successive modificazioni;*

Richiamate

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
- la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- la Legge Regione Toscana n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr.;
- la Legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
- la Legge Regione Toscana n. 60 del 18 ottobre 2017, “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità” in particolare l’art. 24;
- la Legge Regione Toscana n. 82 del 28/12/2009” Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr.;
- la decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 11 agosto 2020, n. 86/R recante “Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 “Dedicato alle persone con disabilità”;
- la deliberazione G.R.T. n. 245 del 15/03/2021 “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per

l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;

- Delibera GRT n. 1239 del 22/11/2021. Modifica della deliberazione GRT n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”;
- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 recante ad oggetto “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
- la delibera del Direttore Generale n. 308 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività

socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;

- la Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell'Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell'approntamento degli atti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese n. 14 del 28/02/2024 recante ad oggetto: "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 "regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito"; All. A2 "regolamento per la domiciliarità"; All. A3 "regolamento per la residenzialità".

Premesso che

- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.
- l'Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie e si assume i relativi oneri;
- la SdS Area Pratese è competente per le prestazioni socioassistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. e si assume i relativi oneri;
- la Fondazione CRIDA - Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità - è in possesso dell'accreditamento sociosanitario ai sensi della L.R. 82/09 rilasciato dal Comune di Prato con atto P.G. n. 79236 del 23/06/2011;
- la Fondazione CRIDA - Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità - è in possesso dell'autorizzazione del Comune di Prato con atto P.G. n. 26166 del 19/04/2001 e successive modifiche e integrazioni intervenute con atti P.G. n. 32983 del 11/05/2006 e P.G. n.1416165 del 12/11/2009;
- fin dagli anni '70 si è delineato nell'area pratese un modello di servizio di riabilitazione all'avanguardia che poneva l'attenzione sulla persona e si prefissava un duplice obiettivo: il recupero di una corretta fruizione del proprio corpo privilegiando i luoghi sociali (piscine, palestre comunali) e la possibilità di facilitare processi partecipativi e inclusivi degli utenti e delle famiglie;
- da tale iniziativa è nato un progetto a cui ad oggi afferiscono in media 200 soggetti al mese. Il servizio è svolto da un'equipe di persone altamente specializzate in attività motoria adattata in ambiente acquatico per patologie stabilizzate e sindromi neuro evolutive;

- la Fondazione CRIDA lavora anche a stretto contatto con le strutture universitarie, infatti gli studenti hanno svolto periodicamente tirocini pratici presso la struttura della Fondazione nonché tesi di laurea;
- la missione della Fondazione è la persona che deve essere e rimanere al centro del progetto e del processo attraverso uno scrupoloso lavoro teso al recupero della massima capacità residua del soggetto rispetto alla sua menomazione con strategie atte a raggiungere il massimo recupero funzionale, sfruttando appieno le proprietà che vengono offerte dall'ambiente acquatico, e il mantenimento delle capacità e abilità acquisite;
- l'attività motoria prevista dal progetto interviene sulla qualità della vita degli utenti promuovendo l'autonomia del soggetto disabile, il che si ripercuote positivamente anche sulla comunità, in quanto i soggetti interessati beneficiano di una riduzione della necessità di un aiuto alla persona.

Preso atto

- della Convenzione con la Fondazione Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità (CRIDA), repertorio n. 1153 e data 25/08/2021, sottoscritta in data 16/02/2021 con decorrenza 01/02/2021 e tutt'ora in essere in regime di proroga, disposta, in ultimo, con nota prot. 12082 del 20/02/2024;
- che nella vigenza della suddetta Convenzione sono state svolte attività in acqua a favore di oltre 200 utenti/anno e dell'esistenza, alla data del 16/04/2024 di una graduatoria di oltre 60 utenti;
- che la suddetta Convenzione, all'Art.15, prevede la possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti;
- del percorso di negoziazione avviato con la Convenzione con la Fondazione Centro per La Riabilitazione e le Diverse Abilità (CRIDA) a far data da febbraio 2023 e concluso nel mese di marzo 2024;
- della scheda di fabbisogno inerente la richiesta del rinnovo della convenzione con la Fondazione CRIDA a firma di:
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale;
 - Direttore della Società della Salute di Prato;
 - Responsabile U.F. Servizio di Assistenza Sociale della Zona Distretto Pratese;
 controfirmata dal Direttore dei Servizi Sociali e dal Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro;

Considerata

- pertanto, l'utilità per l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Zona Pratese di rinnovare la convenzione con la Fondazione CRIDA - Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità;
- la volontà espressa dalle parti, in esito al percorso di negoziazione sopra visto, di confermare le attività in acqua in modalità individuale ed in piccolo gruppo di utenti (da 3 a 5 soggetti) e di

introdurre anche prestazioni di accompagnamento individuale a corsi di nuoto ordinari (in accordo con CGFS);

Rilevata

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l'Azienda, la SdS Pratese e la Fondazione;
3. La Fondazione s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione.

Art. 2 - Obiettivi

1. L'Azienda e la SdS si avvalgono della Fondazione per l'erogazione di prestazioni volte al recupero dell'autonomia e del miglioramento delle capacità motorie e relazionali di soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nella fascia dai 3 ai 65 anni (fino al termine del ciclo di prestazione).
2. Gli obiettivi della presente convenzione sono:
 - recupero dell'autonomia della persona disabile attraverso lo svolgimento di attività in acqua,
 - riduzione delle conseguenze invalidanti della disabilità,
 - apprendimento e riacquisizione delle capacità funzionali,
 - promozione dell'inserimento sociale e recupero delle capacità relazionali dei soggetti coinvolti attraverso attività abilitative, ludiche e socializzanti, orientate al recupero della massima capacità funzionale.

Art. 3 – Destinatari

1. I destinatari della presente convenzione sono soggetti adulti e minori con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992 e/o con problemi di disagio psichico, e/o di adattamento sociale che necessitano di un miglioramento delle capacità motorie e relazionali.

Art. 4 - Attività

1. La Fondazione mette a disposizione gli spazi idonei all'attività, ovvero la piscina comunale GESCAL a Prato o altre piscine comunali, qualora l'utente venga inserito in un corso di nuoto "standard" e abbia ancora la necessità di un tutoraggio da parte degli operatori della Fondazione.
2. La Fondazione inoltre mette a disposizione i propri operatori e si impegna a realizzare le attività in

piscina come di seguito dettagliate:

- modalità individuale;
- piccolo gruppo di utenti (da 3 a 5 soggetti);
- accompagnamento individuale a corsi di nuoto ordinari (in accordo con CGFS);

3. Le attività comprendono:

- programmi specifici all'apprendimento del nuoto mirato al recupero dell'autonomia personale del soggetto disabile;
- attività di affiancamento da parte dell'operatore al fine di stimolare la partecipazione del disabile ai corsi di nuoto, inclusi quelli standard, svolti presso le piscine sede dell'attività;
- programmi mirati alla motilità in acqua;
- accompagnamento individuale a corsi di nuoto ordinari.

Art. 5 - Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Fondazione deve prevedere le figure professionali di profilo sanitario e sociale, specializzate in attività motorie adattate, necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni sociosanitarie ed in possesso di competenze specifiche (in particolare in ambito abilitativo/riabilitativo in acqua, in ambito socio-educativo, relazionale e di aiuto alla persona). Pertanto, la Fondazione dovrà mettere a disposizione le seguenti figure professionali:

PERSONALE PROFILO SANITARIO

- n. 1 Direttore sanitario per 1 ora settimanale
- n. 1 Terapista della riabilitazione per 14 ore settimanali
- n. 1 Massofisioterapista per 14 ore settimanali
- n. 1 Infermiera per 8 ore settimanali
- n. 1 Psicologo per 20 ore settimanali

PERSONALE PROFILO SOCIALE

- n. 5 insegnanti con laurea in scienze motorie per 76 ore settimanali
- n. 3 insegnanti con laurea in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative per 40 ore settimanali
- n. 2 coordinatori con laurea in scienze motorie per 10 ore settimanali

PERSONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ

- n. 2 assistenti bagnanti per 60 ore settimanali
- n. 1 amministrativo per 4 ore settimanali.

Art. 6 - Tipologia di utenza, requisiti e modalità di accesso, sede orari

1. Il target di utenza ammessa alle attività sopra elencate (Art.4) è costituito da soggetti con disabilità

fisica, psichica o sensoriale in fascia di età dai 3 ai 65 anni (fino al termine del ciclo di prestazione).

2. Al servizio hanno accesso in via prioritaria gli utenti/assistiti residenti nella Zona Distretto/SdS Pratese. Qualora vi sia la possibilità, possono usufruire del servizio anche utenti di altre Zone Distretto/SS.dd.SS. dell'Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende sanitarie o anche i privati cittadini.

3. I requisiti di accesso sono i seguenti:

- possesso/riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992 e/o invalidità civile maggiore o uguale ai 2/3 (67%);
- non usufruire contestualmente di prestazioni riabilitative similari, poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- condizione socio-ambientale e relazionale a rischio isolamento e/o riduzione delle relazioni e dell'integrazione sociale nel contesto della vita della persona.

4. I soggetti possono usufruire delle prestazioni a seguito di valutazione dell'U.V.M.D. zonale con redazione del progetto personalizzato e/o del Progetto di Vita.

La trasmissione alla Fondazione della scheda sociosanitaria individuale di ogni nuovo progetto, nei limiti delle risorse indicate nel successivo Art.8, avviene a cura degli uffici amministrativi dell'Azienda/SdS territorialmente competenti.

La Fondazione comunicherà per posta elettronica agli uffici amministrativi e al Servizio di assistenza Sociale la data di attivazione effettiva delle prestazioni per ciascun utente autorizzato.

5. La sede per lo svolgimento delle attività è la piscina comunale GESCAL, sita in via delle Gardenie n. 73 a Prato, ovvero presso altre piscine comunali in disponibilità della Fondazione, qualora l'utente venga inserito in corsi di nuoto "standard" e abbia ancora necessità di tutoraggio da parte degli operatori della Fondazione.

6. L'attività si svolge dal lunedì al venerdì in fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 8:30 alle 13:00, per un massimo di n. 11 mesi l'anno, con frequenza monosettimanale o bisettimanale per ciascun utente, suddivisi su n. 47 settimane di attività con pausa nel mese di agosto.

Art. 7 - Prestazioni

1. Le prestazioni erogate si articolano in:

- Prestazioni individuali: soggetti con disabilità motoria, psichica, sensoriale, patologia stabilizzata o ingravescente che necessitano di movimento in acqua per il recupero ed il mantenimento dell'autonomia, l'apprendimento del nuoto, la socializzazione;
- Prestazioni di gruppo: soggetti con disabilità medio grave che necessitano di movimento in acqua, nuoto, socializzazione;

- Accompagnamento individuale a corsi di nuoto ordinari: soggetti con disabilità che hanno raggiunto delle abilità che consentono loro l'inserimento in un corso di nuoto ordinario;

2. La riammissione a nuovo ciclo è subordinata alla rivalutazione da parte dei servizi sociosanitari previa richiesta dell'interessato o dei familiari da presentare alla Fondazione. Almeno 30 giorni prima della scadenza del ciclo, la Fondazione invierà all'U.F. Servizio di Assistenza Sociale di Zona l'elenco degli utenti interessati per la prosecuzione delle attività con aggiornamento delle modalità previste nel progetto di verifica, al fine di autorizzare e/o modificare la prosecuzione del servizio.

3. Nel caso in cui la prestazione non venga resa per assenza dell'utente ingiustificata e non concordata, la Fondazione, decorsi 15 giorni, invierà all'U.F. Servizio di Assistenza Sociale di Zona una segnalazione al fine di poter valutare la sospensione o la revoca del servizio.

Art. 8 – Budget

1. L'Azienda/SdS corrisponderà annualmente (per 11 mensilità) alla Fondazione le somme sotto specificate a fronte di servizi effettivamente resi ed erogati nelle modalità comunque stabilite dal presente accordo. In particolare, per la Zona Distretto Pratese, saranno corrisposte le seguenti tariffe:

Prestazioni individuali:

max n. 7800 prestazioni annue della durata di 60 minuti (di cui 45 minuti in acqua) al costo di *Euro 36,00* a prestazione.

Costo complessivo annuale **Euro 280.800,00**

Prestazioni di gruppo:

max n. 5000 prestazioni annue della durata di 60 minuti (di cui 45 in acqua) al costo di *Euro 17,50* a prestazione.

Costo complessivo annuale **Euro 87.500,00**

Attività di accompagnamento individuale a corsi di nuoto ordinario (per soggetti minori)

max n. 80 prestazioni annue della durata di 60 minuti (di cui 45 minuti in acqua) al costo di *Euro 54,50* a prestazione.

Costo complessivo annuale **Euro 4.360,00**

2. Il budget annuale complessivo per le attività ammonta ad **Euro 372.660,00** ed è comprensivo del costo per assistenza ai bagnanti. La spesa effettiva nell'esercizio di competenza non potrà comunque superare la cifra di Euro 372.660,00. Tutti gli importi sopra dettagliati si intendono IVA esclusa, se dovuta.

3. La cifra complessiva massima di Euro 372.660,00 graverà nella misura del 50% sul bilancio sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro e nella misura del 50% sul bilancio sociale della SdS

Pratese.

Art. 9 – Rendicontazione, liquidazione e pagamento delle prestazioni

1. La Fondazione provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle prestazioni erogate con i nominativi dei singoli utenti e corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000. Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate: il Codice Univoco della Zona Distretto Pratese è **C27NVZ**.

Saranno emesse all'Azienda/SdS le fatture relative alla quota sanitaria e alla quota sociale tenendo conto delle tariffe indicate all'Art.8 della presente convenzione, specificando in fattura la tipologia delle prestazioni erogate e il costo addebitato per tipologia di prestazione. Ciascuna fattura deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, la tipologia del servizio, il periodo di fatturazione, l'obbligo dell'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi della deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 ai fini della tracciabilità della spesa.

3. Nel caso in cui la prestazione non venga resa per assenza dell'utente ingiustificata e non concordata, la Fondazione ha diritto alla corresponsione del 100% della tariffa per la prima assenza, mentre dalla seconda fino alla quarta assenza consecutiva, ha diritto alla corresponsione del 70% della sola parte sociale della tariffa. Nel caso di cinque o più assenze consecutive, l'utente è considerato sospeso e nulla è dovuto alla Fondazione.

4. Il pagamento avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle prestazioni erogate rilasciata dal Responsabile U.F. Servizio di Assistenza Sociale di Zona o suo delegato. Le prestazioni fatturate saranno pagate previo accertamento di:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e s.m.i.);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- mancanza di inadempimenti (art. 48bis DPR 602/1973).

Art. 10 - Rapporti con il personale della Fondazione

1. Il personale della Fondazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda/SDS e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Fondazione designato.

2. Dalla collaborazione fra la Fondazione e l'Azienda/SDS non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle prestazioni e della loro qualità è assegnata al Responsabile U.F. Servizio di Assistenza Sociale di Zona o suo delegato e ai Referenti professionali aziendali indicati all'Art. 19 del presente atto.
2. Periodicamente, ovvero almeno una volta ogni semestre, sarà svolto un monitoraggio del servizio da parte dell'U.F. Servizio di Assistenza Sociale di Zona in collaborazione con i Referenti professionali aziendali, al fine di valutare la continuazione, ovvero la rimodulazione dei progetti in atto al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio.
3. Eventuali inadempienze al presente contratto, riscontrate durante le verifiche o i monitoraggi periodici, devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuove attivazioni e/o il pagamento delle fatture giacenti.
4. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
5. Trascorso inutilmente il termine concesso per sanare le violazioni ovvero al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda/SdS ha facoltà di recedere per inadempimento del presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni e fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
6. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. La Fondazione attesta di aver assicurato i propri operatori contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. La Fondazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.
3. La Fondazione si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 13 – Incompatibilità, Anticorruzione, Antimafia

1. La Fondazione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

2. La Fondazione si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all'Azienda USL Toscana centro una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale impiegato.
3. L'Azienda, nel rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" acquisirà la documentazione antimafia come disposto agli articoli 83 e 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
4. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).
5. Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL Toscana centro "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

Art. 14 - Codice di Comportamento

1. La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione DG n. 91 del 31/01/2024, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

2. La violazione del Codice di Comportamento da parte del personale della Fondazione può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "Privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (Allegato B).

Art. 16 – Durata, risoluzione o recesso

1. Il presente contratto avrà durata triennale con decorrenza dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.
2. Il presente contratto può essere rinnovato per ulteriori tre anni, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Fondazione.
3. L'Azienda/SdS può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della medesima e/o di gravi inadempienze nell'erogazione delle attività oggetto della presente convenzione come previsto da Art. 11
4. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Fondazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.
5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
 - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
 - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 646 della legge n. 145/2018.

Art. 18 - Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Prato.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Responsabili

1. Vengono individuati i seguenti Responsabili:

a) per l'Azienda/SdS:

- per gli aspetti amministrativi:

- il Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia

- per gli aspetti professionali:

- Responsabile U.F. Servizio di Assistenza Sociale della Zona Distretto Pratese o suo delegato;
- b) per la Fondazione:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del Legale Rappresentante della Fondazione CRIDA.

ALLEGATI:

Allegato B)

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Azienda USL Toscana centro - il Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia – <i>dott.ssa Cristina Maggini</i> (firmato digitalmente)
--

Per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore <i>dott.ssa Lorena Paganelli</i> (firmato digitalmente)
--

Per la Fondazione Centro per La Riabilitazione e le Diverse Abilità (CRIDA) - Il Rappresentante Legale <i>Sig.ra Silvia Barbara Andreini</i> (firmato digitalmente)
--